

spett.le Direzione,

nella mia esperienza di docente di bilancio e di formatore per dottori commercialisti, mi permetto fare alcune osservazioni sul testo di recepimento proposto.

La premessa parte dall'osservazione che il bilancio, anche per le società minori, è un documento di comunicazione soprattutto con il mondo bancario. Il contatto con la realtà del sistema bancario, alle prese con Basilea 3, fa emergere la necessità di maggiori informazioni da parte anche della impresa minore verso il mondo bancario, tenendo conto che l'assenza di informazione significa cattiva informazione e quindi penalizzazione del rating.

Poiché il 90% delle società italiane redigono il bilancio in forma abbreviata, sta emergendo da parte della controparte bancaria la richiesta di maggiori informazioni per una corretta valutazione del merito creditizio delle imprese stesse.

Tenendo conto poi che le società devono tenere la contabilità e che quindi distinguono i debiti verso banche dai debiti verso i fornitori commerciali, prevedere la possibilità di fare un bilancio abbreviato con la sola voce debiti, senza alcun dettaglio in nota integrativa, invece che favorire tali imprese e ridurne i costi, le penalizza, rendendo più difficile il loro accesso al credito. Inoltre le nuove regole che la BCE sta imponendo alle banche rende la conoscenza dei cash flow e delle informazioni prospettive una informazione critica.

In tale ottica la redazione del rendiconto finanziario, lasciandone libera la scelta fra i due modelli previsti dall'OIC, dovrebbe essere obbligatoria anche per la società che redigono il bilancio in forma abbreviata, essendo un documento utile soprattutto all'imprenditore e ai soci.

La sola semplificazione da adottare per le imprese minori è la non obbligatorietà della relazione sulla gestione, come già previsto.

Ricapitolando:

- 1) schemi estesi per lo stato patrimoniale, anche per le società destinatarie del bilancio abbreviato, in quanto tale documento è ottenuto da software collegati alla contabilità, contabilità obbligatoria già per le norme fiscali, quindi senza aggravio di costi e coerente con un miglior rapporto banca-impresa,
- 2) obbligatorietà per tutte le società del rendiconto finanziario, in quanto documento necessario per migliorare il rapporto con il sistema bancario e strumento utile anche per lo stesso imprenditore
- 3) semplificazione relativa alla non obbligatorietà della relazione sulla gestione, per le società destinatarie delle norme del bilancio abbreviato.

Ringrazio dell'attenzione

--

Alessandra Tami

Università di Milano Bicocca  
Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l'Economia